

COMUNE DI RUFINAProvincia di Firenze**ORIGINALE**
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 Del 13-11-23

Oggetto:	ADESIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DA 1.2 ML= D/€ DELIBERATO DAL CDA DI ALIA SERVIZI AM= BIENTALI SPA TRAMITE CONFERIMENTO DELLE AZIONI DE= TENUTE DAL COMUNE NELLA SOCIETA' PARTECIPATA AERS.P.A.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Maida Vito	P	MORETTI ELISA	P
CARBONI STEFANO	P	BARDUCCI ANDREA	P
CANOVELLI LAURA	P	VENTURI DANIELE	P
CAPANNI STEFANIA	P	SCOTTI GAIA	P
VETTORI LEONARDO	P	MAZZEI CHIARA	P
BRACCESI CARLO	P	ROSELLI ROSSELLA	P
CASINI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BRACCESI CARLO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal Vice Segretario Comunale Meini Hanna Mariana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CANOVELLI LAURA
CAPANNI STEFANIA
MAZZEI CHIARA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri De Luise Stefania Michela e Cecchini Michele.

Alle ore 21,27 entra in aula il Vice Sindaco Majone Davide ed alle ore 21,30 la Conasigliera Scotti Gaia.

Si procede al dibattito consiliare come integralmente riportato nel verbale dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
2. l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 recante "*Servizi pubblici locali*", prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
3. gli articoli 142 e 198 e del D.Lgs. 152/2006 prevedono, rispettivamente per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che gli Enti Locali provvedono, per il tramite delle competenti autorità d'ambito, alla organizzazione e alla gestione dei predetti servizi pubblici;
4. il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo "**TUSP**") rappresenta il quadro normativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica;
5. il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) rappresenta il quadro normativo di riferimento delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Considerato che:

- i Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, Londa, San Godenzo, Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno sono soci (di seguito indicati solo come: "i Comuni soci") della società A.E.R. Ambiente Energia Risorse s.p.a. (di seguito indicata anche solo come: "società AER spa") con sede legale in Rufina (FI), Loc. Scopeti, Via G. Marconi, n. 2 bis (C.F./P.IVA 1388690487) per il numero di azioni e per le quote percentuali del capitale sociale risultanti dalla tabella che segue:

COMUNE	N° DI AZIONI	% CAPITALE SOCIALE
Dicomano	5869	10,62%
Figline e Incisa Valdarno	311	0,56%

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Londa	645	1,17%
Pelago	8939	16,18%
Pontassieve	25334	45,87%
Reggello	200	0,36%
Rignano sull'Arno	100	0,18%
Rufina	7813	14,14%
San Godenzo	517	0,94%
TOTALE	49728	90,02%

- il capitale sociale residuo, pari a n. 5.513 azioni (corrispondenti al 9,98% del capitale sociale) è di proprietà della società Valdisieve s.c.r.l.;
- A.E.R. S.P.A. svolge per i comuni soci una serie di servizi tra cui i più rilevanti sono la raccolta differenziata e smaltimento della carta e cartone, del multi-materiale (vetro, plastica, lattine e poliaccoppiati), della frazione organica, dei rifiuti solidi urbani (i rifiuti che non è possibile conferire in raccolta differenziata) e dei rifiuti indifferenziabili. AER inoltre è impegnata anche nella raccolta differenziata degli sfalci e potature da aree private e pubbliche, di abiti, scarpe e tessili in genere, di rifiuti ingombranti, legno, farmaci, pile ed accumulatori al piombo, olii minerali e alimentari, cartucce esaurite di toner ed inchiostro per stampante, rifiuti elettronici. L'azienda provvede anche alla rimozione di amianto, di scarichi abusivi, allo spazzamento stradale, alla pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico; offre servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche e di gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche, oltre che altri servizi su richiesta dei singoli comuni;
- i Comuni soci sono, altresì, soci di Alia Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 359.319.429,00, società a totale partecipazione pubblica, Concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26, comma 6, l.r. Toscana n. 61/2007, per l'ambito territoriale dell'ATO Toscana Centro, corrispondente alle Province di Firenze, Prato, Pistoia (di seguito solo: "Alia spa");
- l'acquisizione della partecipazione in Alia per i Comuni soci si è realizzata per effetto dell'incorporazione in quest'ultima della società Acqua Toscana s.p.a.: tale operazione straordinaria rientra nel più ampio progetto di riorganizzazione e concentrazione societaria, noto come "Progetto Multiutility", volto ad aggregare in un unico soggetto in controllo pubblico la gestione delle partecipazioni nelle società preposte alla gestione dei servizi pubblici locali;
- per quanto di interesse della presente deliberazione il Progetto Multiutility prevede, tra le altre operazioni, anche aumento di capitale della società Alia S.p.A., da liberare mediante conferimento in natura, da parte di altri Enti locali, di partecipazioni in società, aziende o rami d'azienda operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, e l'altra - per massimi 2,3 miliardi (comprensivi di sovrapprezzo) - attraverso l'apertura a terzi di una prefissata quota del capitale sociale, in previsione della successiva quotazione in borsa delle azioni;

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- in tale quadro, Alia Servizi Ambientali SpA (anche Alia SpA) ha comunicato ai soci pubblici in data 09.02.2023, sulla base della deliberazione del C.d.A del 27.01.2023, la volontà di procedere al previsto aumento di capitale per €. 1,2 €/Mld " a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità" e a tale scopo, rispondendo a tale richiesta formulata da Alia SpA, i Comuni soci hanno manifestato interesse alla adesione alla suddetta operazione con una prima nota del 05 maggio 2023 ed hanno proposto di conferire nella stessa società Alia SpA le partecipazioni azionarie detenute dai Comuni medesimi nelle società Toscana Energia Ambiente s.p.a. e nella società AER SpA, a fronte dell'assegnazione di azioni della società Alia SpA per un valore di cambio corrispondente;
- Alia spa ha riscontrato positivamente l'offerta con comunicazione inviata a tutti i Comuni soci il 5 giugno 2023 (prot. del Comune di Rufina n. 7380 del 06.06.2023) e sono poi seguiti incontri ed approfondimenti per definire l'iter necessario ad addivenire al conferimento;
- È stato - altresì - conferito incarico di redazione di apposita perizia asseverata di stima, ai sensi dell'art. 2343 *ter* c.c., del valore delle azioni della società AER SpA che i Comuni soci intendono conferire.
- **Dato atto** che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal TUSP (DLgs. 175/2016), e in particolare per quanto qui di stretto interesse:
 - l'art. 8, commi 1 e 2, in base al quale le operazioni, anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale o partecipazione ad operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7 commi 1 e 2 e che l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima;
 - l'art. 7, comma 1, che richiede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica sia adottata mediante delibera consiliare ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 comma 1;
 - l'art. 5, comma 1 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 TUSPP, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - l'art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
 - l'art. 4, comma 2, lett. d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l'art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- infine, l'art. 10 in base al quale la alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e che l'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Preso atto della deliberazione nr. 258/2022/PASP resa dalla Sezione Regionale di Controllo della Toscana rispetto alla trasmissione fatta da questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 del TUSP, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del TUSP, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, della delibera di Consiglio comunale nr. 62 del 19/10/2022 sopra citata dove ai pt. 2.3.1. e 2.3.2 esaminando l'atto inviato da questo comune si precisa:

2.3.1. Con riguardo all'approvazione del patto parasociale questa Sezione ritiene che tale vicenda societaria esuli dall'ambito applicativo del controllo di cui all'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

2.3.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo all'approvazione dell'aumento di capitale di Alia post fusione. In disparte ogni considerazione sul carattere dispositivo (cfr. atto deliberativo n. 62/2022, punto 11) o programmatico (cfr. atto deliberativo n. 62/2022, punto 13, n. 2), il Collegio ritiene che la decisione di aumento di capitale non figuri tra gli atti assoggettabili al vaglio della Corte ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP per le motivazioni già espresse al precedente punto 2.2.

Ritenuto opportuno procedere con l'operazione di aumento del capitale sopra descritta in presenza dei presupposti prescritti dal vigente ordinamento ed in specifico dall'art. 5 comma 1 del TUSP in quanto:

1. necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune: AER Spa svolge un'attività di produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. A del d. lgs. n. 175/16 ed è qualificata società di cui mantenere il possesso senza interventi nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo. Alia Spa (a seguito del conferimento della partecipazione di

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

AER, oggetto della presente deliberazione) costituirà lo strumento del Comune per il mantenimento della partecipazione nella gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio e quindi la partecipazione in Alia spa garantisce la continuità del servizio pubblico, in coerenza con il Progetto Multiutility nel suo complesso;

2. convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione: il valore della partecipazione in AER spa è salvaguardato dal valore di concambio con le azioni di nuova emissione. Non è richiesta sottoscrizione in denaro di aumento di capitale sociale;
3. compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: l'operazione ha un valore strategico, correlato all'importanza prospettica di partecipare a un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società partecipanti alla Fusione e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale. Inoltre il processo di aggregazione è coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare multiutility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità.

Rilevato che Alia Spa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, del TUSP, non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi.

Dato atto che l'art. 7.2 dello Statuto di AER Spa disciplina il diritto di prelazione dei soci, per il caso in cui un socio intenda "*vendere o comunque trasferire*" le proprie azioni, e che tale clausola si applica con esclusivo riferimento ad atti di trasferimento a titolo particolare, che prevedano il pagamento di un corrispettivo fungibile (ciò che costituisce l'ineludibile parametro per l'esercizio della prelazione), laddove il conferimento delle partecipazioni comporta uno scambio di partecipazioni, che modifica il rapporto societario e che non determina il pagamento di un corrispettivo fungibile. Conseguentemente la clausola statutaria non opera nel presente caso.

Dato atto che l'art. 7.3 dello Statuto di AER Spa prevede che, ove non sia esercitato il diritto di prelazione, "*l'alienazione è soggetta al gradimento del Consiglio di Amministrazione*" e che tale clausola: da un lato dispone la propria applicazione alle operazioni di cui al comma precedente del medesimo articolo, e quindi postula un atto di trasferimento caratterizzato nei termini indicati nel capoverso precedente della presente deliberazione; dall'altro lato, definisce anch'essa il proprio perimetro di applicazione con riferimento ad atti di 'alienazione' connotandosi perciò anche in via autonoma nei termini indicati nel capoverso precedente. Conseguentemente nemmeno tale clausola statutaria opera nel presente caso.

Richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (Sezioni Riunite in sede di controllo - parere n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), secondo cui le ipotesi di aumento della partecipazione in una società della quale l'Ente pubblico sia socio non

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, in quanto la suddetta disposizione ha *"limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"*.

Vista la deliberazione nr. 258/2022/PASP resa dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei conti, rispetto alla trasmissione fatta da questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 del TUSP, della delibera di Consiglio comunale nr. 62 del 19/10/2022 sopraccitata, con la quale il Collegio ha ritenuto che *"la decisione di aumento di capitale non figuri tra gli atti assoggettabili al vaglio della Corte ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP"*.

Preso atto, conseguentemente che il presente provvedimento – in quanto autorizza un'operazione straordinaria che ha l'effetto di aumentare la partecipazione in una società della quale il Comune è già socio, per effetto di operazioni societarie già oggetto di precedenti proprie deliberazioni – non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

Acquisita la nota, prot. Alia n. 47499 del 19.10.2023, con la quale la società a totale partecipazione pubblica Alia SpA ha rimesso ai comuni interessati all'aumento di capitale mediante conferimento delle azioni detenute in AER SpA la relazione di stima del valore delle proprie azioni in modo da potere calcolare il valore di concambio, subordinata ad un esito positivo dell'iter deliberativo a cui l'azienda è tenuta e quindi alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società e successiva condivisione informativa, da svolgersi dopo le delibere autorizzative consiliari degli enti aderenti all'aumento, all'assemblea degli azionisti, come da Allegato 1 al presente testo.

Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 21 del TUSP e pertanto necessita del parere contabile del Responsabile competente.

Dato atto del parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. nr. 267/2000 ns prot.14574 del 09/11/2023 (allegato 2 al presente atto).

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^Commissione Consiliare nella seduta del 09/11/2023.

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi degli art. 42 del TUEL;

Con presenti e votanti n. 13

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Con voti favorevoli n. 12 (Maida, Carboni, Canovelli, Capanni, Vettori, Braccesi, Casini, Moretti, Roselli, Barducci, Venturi e Scotti), astenuti n. 1 (Mazzei), voti contrari n. / resi legalmente e verificati, il Consiglio Comunale approva a maggioranza e,

Delibera

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e pertanto APPROVARE il conferimento in natura in Alia Spa della partecipazione detenuta in AER Ambiente ed Energia Spa da parte del Comune di Rufina pari a nr. 7.813 azioni, corrispondenti al 14,14% del capitale sociale di AER Spa, per un valore stimato da perizia resa ai sensi dell'art. 2343-ter del c.c. redatta da esperto indipendente pari ad €. 543.784,80 a sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 27.01.2023 dal CDA di ALIA Servizi Ambientali Spa;

2. di SOTTOSCRIVERE, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito della complessa operazione di aumento di capitale di Alia Servizi Ambientali SpA per €. 1,2 mld, scindibile, della durata di 5 anni, come deliberata dal C.D.A di Alia del 27 gennaio 2023, nell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 5.5, lettera i) dello Statuto vigente e nell'ambito delle finalità e della progettualità complessiva della operazione cd. Multiutility come approvata con precedente deliberazione di Consiglio nr. 62 del 19/10/2022, una quota pari ad €. 543.784,80, come risultante dalla perizia di stima redatta da Società indipendente, per un numero di azioni determinato sulla base del rapporto di concambio di 24,886330 per un valore delle azioni di AER pari ad € 69,600000/az ed un valore delle azioni di Alia pari ad € 2,796716/az, come risultante dalla nota prot. Alia n. 47499 del 19/10/2023 in allegato, pari a 194.436 (cifra ottenuta moltiplicando il numero di azioni AER detenute dal comune per il valore di concambio) corrispondenti allo 0,054%.

3. dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Rufina in ALIA Servizi Ambientali SpA ad esito del conferimento delle azioni di cui al pt. 1, sarà complessivamente pari allo 0,154% del capitale sociale.

4. di stabilire che in caso di modifica del valore di stima delle azioni come comunicato dalla Società a totale partecipazione pubblica Alia SpA nella nota di cui all'Allegato n. 1 o comunque di modifiche sostanziali del quadro decisionario in esso contenuto, la necessità della assunzione di una nuova delibera consiliare di approvazione del conferimento in natura della partecipazione detenuta in AER SpA e di sottoscrizione delle azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale come definito nelle premesse del presente testo.

5. di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco o suo delegato, ad esprimere – ove occorra - voto favorevole nella sede della Assemblea convocata per deliberare l'iscrizione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. nel libro soci di AER Spa.

6. di non inviare ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSP, il presente atto alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per le motivazioni indicate nelle premesse.

7. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Rufina ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con presenti e votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 12 (Maida, Carboni, Canovelli, Capanni, Vettori, Braccesi, Casini, Moretti, Roselli, Barducci, Venturi e Scotti), astenuti n. 1 (Mazzei), voti contrari n. / resi legalmente e verificati, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, al fine di consentire la tempestiva ed efficace esecuzione degli adempimenti e delle procedure atte a dare esecuzione alla sottoscrizione.

COMUNE DI RUFINA
Provincia di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BRACCESI CARLO

Il Vice Segretario Comunale
Meini Hanna Mariana

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 15-11-23 al 30-11-23 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 01-12-23

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Meini Hanna Mariana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

in data 13-11-23 è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 14-11-23

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Meini Hanna Mariana